



COMUNE DI GADONI

Provincia Nuoro

Via Santa Maria 01 – C.A.P. 08030 – tel. 0784-627027 – C.F. – P.I. 00160510913 – e-mail info@comune.gadoni.nu.it

Determinazione n. 385 del 05/09/2024

OGGETTO: Noleggio film “Il Vangelo Secondo Maria”. Decisione a contrarre, affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e assunzione impegno di spesa. CIG: B2F18DA296

L’anno duemilaventiquattro del mese di settembre del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 e 34 del 28.04.2000 e 15.09.2000 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 31.03.2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2017;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10.02.2024 avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024-2026 -DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.2024 di “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”;

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n.06 del 18.10.2021 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica all’Avv.to Francesco Mario Peddio;

Dato atto che:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento PEDDIO FRANCESCO MARIO;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Premesso che l’amministrazione comunale il giorno 07.09.p.v. intende proiettare il film “Il Vangelo Secondo Maria” per il quale si rende necessario noleggiare lo stesso;

Considerato che gli enti locali, tra i quali rientrano anche i Comuni, hanno la facoltà e non l’obbligo di aderire alle Convenzioni previste dall’art. 26 della legge 488/1999 in quanto rientranti nella categoria prevista dall’art. 1 del D. Lgs. 165/2001, come previsto dalla legge 296/2006 all’art. 1 comma 449, il quale

recita:“449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.(...)”;

Dato atto, inoltre, che l'obbligo di aderire alla convenzione si ha quando:

- l'oggetto dell'approvvigionamento rientra nelle categorie contemplate dall'art. 1, comma 7 del D. L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (*energia elettrica, gas, combustibile per riscaldamento, carburante rete, carburante extra rete, telefonia fissa e mobile, buoni pasto*) per le quali vi è l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rifornirsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e da altre centrali di committenza regionali (fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti da altre centrali di committenza o da autonome procedure di evidenza pubblica purché a corrispettivi inferiori al 3% (opp. 10% per la telefonia) rispetto a quelli indicati nelle convenzioni Consip, pena la nullità del contratto e rilevante ai fini della responsabilità per danno erariale;
- l'oggetto dell'approvvigionamento rientra nelle categorie contemplate nell'art. 1, comma 512 della legge 208/2015 (*beni e servizi informatici o di connettività*) per le quali vi è l'obbligo di ottemperare alla predetta adesione;
- l'oggetto dell'approvvigionamento rientra nelle categorie contemplate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 (*facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili, prodotti sanitari*), per le quali vi è l'obbligo di ottemperare alla predetta adesione;

Richiamati:

- L'art. 23-ter, comma 3, del d.lgs. 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”*
- L'art.1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della legge 145/2018, che recita *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche,(...), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.(...)”.*
- L'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 il quale recita: *“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...)b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*

- L'art. 107 comma 3 del d.lgs. 267/2000 secondo cui *“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (...) c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;”*;

Rilevato che al fine di garantire una maggiore snellezza della procedura amministrativa è risultato opportuno agire mediante affidamento diretto;

Atteso che con comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.01.2024, viene consentito, in caso di difficoltà nell'utilizzo delle PAD, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP per affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 fino al 30.09.2024;

Dato atto che con comunicato del Presidente ANAC del 28.06.2024 l'utilizzo dell'interfaccia web è consentito fino al 31.12.2024;

Visto il preventivo (prot. n. 3852 del 28.08.2024) pervenuto dall'operatore economico Universal Pictures International Italy S.r.l. a socio unico, via Po n. 12, 00198, Roma, P.IVA: 05127141009, per il servizio di noleggio film *“Il Vangelo Secondo Maria”*, per l'importo di € 600,00+ IVA 22%;

Acquisiti:

- Il codice CIG: B2F18DA296 quale codice identificativo di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari art. 3 L. 136/2010;
- Il certificato DURC online prot. INAIL_45059177 del 13.08.2024, acquisito tramite procedura telematica che attesta la regolarità contributiva della Ditta, rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio e valido fino al 11.12.2024 secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 5 del D.L. 69/2013;

Rilevato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto importo dell'affidamento;

Richiamato l'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in materia di principio di rotazione;

Dato atto che l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti e non si ritiene esistere interesse transfrontaliero certo;

Richiamato l'art. 192 del d.lgs. 267 del 2000 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:

- il fine è quello di realizzare attività volte ad arricchire, in generale, il tessuto culturale e che rappresentino un momento di aggregazione per l'intera comunità;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di noleggio del film da proiettare;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;
- l'importo dell'affidamento è pari ad € 600,00 + IVA 22% (€ 132,00);

Ritenuto:

- di dover procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
- di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 732,00;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Universal Pictures International Italy S.r.l. a socio unico, via Po n. 12, 00198, Roma, P.IVA: 05127141009, il servizio di noleggio film, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;

Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli descritti in premessa;

Di impegnare la somma di € 732,00 in favore dell'operatore economico Universal Pictures International Italy S.r.l. a socio unico, via Po n. 12, 00198, Roma, P.IVA: 05127141009, per il servizio di che trattasi;

Di imputare la somma di € 732,00 sul capitolo 4100.1.1 del bilancio di previsione 2024/2026, in conto competenza, esercizio 2024;

Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente Avv.to Francesco Mario Peddio

Riferimenti contabili:

Responsabile d'Area Determina	Settore	Anno	Impegno	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo Impegno	Disponibile
Avv.to Francesco Mario Peddio	Area Tecnica	2024	398	12051	4100	1	1	732,00	4.831,08

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal al nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

N° Reg. /2024

